

Adeguamenti statutari

## **Dai soci alle deleghe in assemblea: tutti gli errori da scongiurare**

*Necessaria la presenza di sette persone fisiche o tre Odv/Aps; in mancanza obbligatorio integrare il numero*

Maria Nives Iannaccone

Con l'operatività del Runtis si avvia una fase di popolamento iniziale dello stesso che vedrà tra i primi enti ad accedervi Odv e Aps. Queste associazioni, infatti, trasmigreranno in via automatica dai rispettivi registri di settore al nuovo Registro e in quest'ottica, tali enti sono i primi ad essere tenuti ad adeguare i propri statuti alla nuova disciplina del Cts.

Quali sono gli errori da non commettere? Per quanto riguarda, le categorie "speciali" di Odv e Aps, queste dovranno fare attenzione in particolare alla forma costitutiva. Potranno adottare la sola forma dell'associazione applicando ai fini della regolamentazione interna la disciplina generale prevista per tutte le associazioni del Terzo settore nonché quella speciale dedicata a tali categorie di enti (articoli 32 -36 Cts). Accanto a ciò, bisognerà tener conto dei limiti numerici ai fini della compagine associativa richiesti per ottenere la qualifica di Odv e Aps. È necessaria, infatti, la presenza di almeno sette persone fisiche o tre Odv/Aps. Pertanto, l'ente già esistente al momento dell'entrata in vigore del Cts, per continuare ad avere tale qualifica in mancanza del requisito numerico, dovrà integrare il numero degli associati. Diversamente se si tratta di un ente costituito dopo il 3 agosto 2017, sarà necessario manifestare la volontà di assumere la qualifica di Odv/Aps, mediante apposita delibera assembleare che dovrà essere presa con il voto favorevole del numero minimo di associati richiesti per la costituzione.

Nel caso in cui, durante la vita dell'ente il numero di associati dovesse ridursi al di sotto di tali limiti, sarà necessario provvedere alla reintegra entro un anno, pena la cancellazione dal Runts. Ammessa, invece, la possibilità di inserire clausole statutarie per includere nella compagine associativa anche altri Ets, a condizione che non superino il 50% delle Odv/Aps associate. Sempre in tema di associati, un tipico errore riportato negli statuti riguarda l'indicazione della partecipazione all'associazione di persone fisiche ed "enti", termine quest'ultimo non corretto perché comprensivo anche delle società che non possono fare parte della compagine associativa di Odv e Aps. È consigliabile indicare le categorie di soggetti che potranno essere ammessi. Più in generale per gli enti che si apprestano ad accedere al Terzo settore assumendo la qualifica di Ets, la svista in cui non bisogna incorrere riguarda il fatto di mantenere nello Statuto clausole incompatibili con il Cts: è necessario, quindi, che ogni articolo sia compliant alla nuova normativa. Pertanto, bisognerà prestare attenzione a regolamentare in maniera conforme al Cts le modalità con cui gli associati possono esaminare i libri sociali, come richiesto dall'articolo 15 Cts, nonché a stabilire nello Statuto che l'accesso dei nuovi associati avvenga solo per decisione dell'organo amministrativo, laddove è necessaria l'espressione di volontà del soggetto che intenda far parte dell'associazione. Altra accortezza a cui l'ente che intende iscriversi al Runts dovrà attenersi riguarda la disciplina della rappresentanza in assemblea. Molto spesso gli enti adottano clausole statutarie non conformi alla legge. In questo caso bisognerà garantire che il delegato possa essere soltanto un altro associato, il quale potrà rappresentare al massimo tre associati. Ricorrenti, inoltre, anche alcune imprecisioni terminologiche: è molto diffuso l'utilizzo della parola "socio" al posto di "associato", unico termine corretto per definire il soggetto che partecipa ad una associazione. Frequente l'inserimento negli statuti della parola "sindaci" per indicare i componenti dell'organo di controllo, o "capitale" invece di "patrimonio". Sebbene tale terminologia non sia elemento idoneo a impedire l'iscrizione nel Runts, testimonia una scarsa padronanza della materia.

Per quanto riguarda l'Assemblea spesso negli statuti si trova il riferimento all'assemblea straordinaria, a imitazione delle società lucrative di capitali. In realtà per le associazioni esiste una sola assemblea, i cui quorum cambiano qualora oggetto della decisione siano le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'ente. È quindi suggeribile inserire i soli quorum senza far riferimento all'assemblea straordinaria. Un'altra inesattezza è prevedere una decadenza per gli associati morosi; il Codice civile stabilisce come causa di scioglimento del rapporto associativo il solo recesso e esclusione. Quindi sarebbe più esatto considerare la morosità come causa di un procedimento di esclusione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA